

TRIBUNALE CIVILE DI POTENZA

NRG: 606/2017 udienza del 8/7/2020
Ill.mo sig. GU: Dott.ssa A. D'Alessandro

-NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA-

Per: la società [REDACTED]

[REDACTED] (p. iva [REDACTED]) e, in persona degli amministratori [REDACTED] e [REDACTED]

[REDACTED] i quali intervengono nel presente atto anche in proprio, nonché la sig.ra [REDACTED]

[REDACTED], anch'essa in proprio, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Massarelli [REDACTED]

-attori opponenti-

Contro: [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. [REDACTED]

-convenuta opposta-

In osservanza dell'ordinanza del 5/6/2020 si deduce quanto segue:

A) Sulle integrazioni e/o rinnovazione della CTU

Si rinvia a tutto quanto dedotto nelle difese in atti rimarcando gli errori in cui è incorso il CTU, così come evidenziati nel corso delle operazioni peritali oltre che con le osservazioni del Consulente Tecnico di Parte dott. Caliendo.

L'errore principale in cui è incorso il CTU è stato quello di non considerare, ai fini della prognosi di usurarietà del mutuo, il criterio del c.d. "worst case". Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale in argomento: *"ai fini della usura pattizia deve effettuarsi una ricerca ipotetica della peggiore delle ipotesi possibile, ovvero quella economicamente più svantaggiosa per il mutuatario"* (cfr. ex multis Tribunale di Bari sent. 3649 del 28/8/2018).

Applicando il suddetto principio il CTU sarebbe arrivato al rilievo di usurarietà dei mutui "de quo" aggiungendo agli interessi di mora tutti gli altri oneri e costi aggiuntivi.

... omissis...

Estratto da: MASSARELLI ROBERTO Emessa Da: ABI1818DFCSDA NRG CA 3 Cassazio: 78E8187706E495E4970A0000-0A147

STUDIO LEGALE
Avv. ROBERTO MASSARELLI
PATROCINANTE IN CASSAZIONE

70122 BARI - Via N. Piccinni n. 24 - Tel. 080/3217196 Fax & Modem 080/3217301
e-mail: studio.massarelli@gmail.com pec: massarelli.roberto@avvocatibari.legalmail.it www.studiolegalemassarelli.it

A2) I quesiti non ammessi

-Illegittimità del tasso EURIBOR

Insistiamo acciechè l'Ill.mo Sig. Giudice sottoponga al CTU un quesito relativo alla illegittimità del tasso EURIBOR per tutto quanto puntualmente eccepito e rilevato al punto 3 pag. 7 e segg. della memoria difensiva ex art 183 c°6 n.1 cpc del 29/09/2018, nonché al punto I del verbale d'udienza del 16/10/2019. Sul punto si evidenzia che in tal senso si sta orientando la più recente giurisprudenza (cfr. sent. n.565/2019 pubblicata il 4/09/2019 RG:1696/2019 del Tribunale Civile di Chieti -che si produce cfr. pag.20 punto c.10 e segg. della stessa-). In particolare la suddetta pronuncia, ha evidenziato che la Commissione Antitrust Europea –Direzione generale della Concorrenza (C(2013) 8512/1 in data 04/12/2013 nel caso AT/39914) ha accertato che vi è stata manipolazione del tasso Euribor nel periodo 2005/2008 (e dunque proprio il periodo a cui riferiscono i contratti di mutuo “de quo”. Conseguente la giurisprudenza si è pronunciata nel senso che: *“la suddetta manipolazione del tasso Euribor .. rende nullo il suddetto tasso, per il periodo in cui la indebita alterazione di esso ha avuto applicazione”* (cfr. pag. 24 della sentenza in commento). Trattasi di nullità, ha precisato la giurisprudenza, che deriva: *“dalla indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell'oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo, ex art 1346 e 1418 c°2 cc, sia per intervenuta violazione delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt.i 2 L. n.287/1990, 101 TFUE e 53 EEA”* . Per l'effetto di quanto esposto, prosegue la giurisprudenza: *“ l'utente può agire per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale e per la ripetizione delle somme, e può farlo anche laddove la controparte contrattuale non abbia preso parte alla manipolazione del parametro Euribor”* (cfr. pag. 24 della sentenza in commento).

... omissis...


In conclusione si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice voglia disporre una rinnovazione o quanto meno una integrazione della CTU nei termini di seguito esposti:

- a) ricalcoli il CTU le somme dovute alla banca, in relazione ai due mutui di cui è causa, sostituendo al c. d. “tasso euribor”, il tasso legale pro tempore vigente, rettificando conseguentemente il relativo piano di rimborso,

... omissis...

Bari li 3/7/2020

Con osservanza
Avv. Roberto Massarelli



**TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE**

Il Giudice

richiamato il contenuto del proprio precedente decreto di fissazione d'udienza mediante trattazione scritta;

lette le deduzioni svolte dalle parti nelle note di trattazione scritta;

valutata l'opportunità di disporre che il CTU provveda –fermi restando gli altri criteri già utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato redatto- a rideterminare il saldo residuo dei due rapporti di finanziamento, sostituendo il tasso Euribor (nel periodo compreso tra il 29.9.2005 ed il 30.5.2008, nonché in quello immediatamente successivo al 30.5.08, in caso di pattuizione di un Euribor a sei mesi o più) con il tasso legale tempo per tempo vigente;

PQM

dispone che il CTU provveda –fermi restando gli altri criteri già utilizzati dal consulente tecnico d'ufficio nell'elaborato redatto- a rideterminare il saldo residuo dei due rapporti di finanziamento, sostituendo il tasso Euribor (nel periodo compreso tra il 29.9.2005 ed il 30.5.2008, nonché in quello immediatamente successivo al 30.5.08, in caso di pattuizione di un Euribor a sei mesi o più) con il tasso legale tempo per tempo vigente;

assegna al CTU termine sino al 30.11.2020 per il deposito dell'elaborato integrativo;

rinvia per l'esame dell'elaborato integrativo all'udienza del 5.5.2021 ore 10,30.

Si comunichi anche al CTU.

Potenza, li 8 luglio 2020

Il Giudice

Dott.ssa Alessia D'Alessandro